

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

### ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

### AVVISO DI COSTITUZIONE A SEGUITO DI OPPOSIZIONE

### AL RICORSO STRAORDINARIO AL P.D.R. - NRG 384/2022

**PER: Prof.ssa CASSARISI VERDIANA** [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] rappresentata e difesa  
come da mandato allegato all'atto introduttivo, dall'Avv. Sirio Solidoro  
[REDACTED] del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata per la presente causa  
presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, inoltre, di poter ricevere comunicazioni e/o  
notificazioni al seguente indirizzo pec [solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it](mailto:solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it) e/o al seguente fax  
0833273227 – 0832345677.

### CONTRO

**Ministero dell'Istruzione** [REDACTED] in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura  
Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria  
ex lege;

**Ministero dell'Università e della Ricerca** [REDACTED] in persona del Ministro p.t., con  
l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto  
domiciliataria ex lege;

**Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione- Ministero  
dell'Istruzione**, in persona del Capo Dipartimento p.t., rappresentante legale pt, con  
l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto  
domiciliataria ex lege;

**Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale  
per il personale scolastico**, in persona del Direttore p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato  
con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

**Dott. Filippo Serra, in qualità di Direttore p.t. del Dipartimento per il sistema educativo  
di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico**, con  
l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto  
domiciliataria ex lege;

### NONCHÉ CONTRO

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

**Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio** [REDACTED] – **Direzione generale** – **Ufficio IV**, in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

**Dott. Rocco Pinneri, in qualità di Direttore Generale p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV**, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

**Ambito territoriale provinciale di Roma; Ambito territoriale provinciale di Frosinone; Ambito territoriale provinciale di Latina; Ambito territoriale provinciale di Rieti; Ambito territoriale provinciale di Viterbo**, tutti in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

**Commissione giudicatrice per la classe di concorso A013 presso USR Lazio**, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

### Nonché nei confronti di

**FARESE MARTINA** [REDACTED]  
[REDACTED] - vincitrice inserita alla posizione n. 7 delle graduatorie di merito A013 Lazio con punteggio pari a 67

**MAGNI BEATRICE** [REDACTED]  
[REDACTED] - vincitrice inserita alla posizione n. 8 delle graduatorie di merito A013 Lazio con punteggio pari a 65,90

**DE ROSSI MARIA ILARIA** [REDACTED]  
[REDACTED] - vincitrice inserita alla posizione n. 9 delle graduatorie di merito A013 Lazio con punteggio pari a 64

### IN LIMINE

#### SULL'OGGETTO DEL GIUDIZIO A SEGUITO DI OPPOSIZIONE

1. La ricorrente, che ha partecipato al Concorso Straordinario ed ha conseguito un punteggio inferiore alla sufficienza prevista dal Ministero dell'Istruzione, è stata ingiustamente esclusa, pertanto, ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con cui ha impugnato le graduatorie di merito di proprio interesse.

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

2. In data 15/12/2021 veniva notificata dal Ministero dell'Istruzione l'opposizione al ricorso straordinario, a cui fa dunque seguito la presente costituzione.
3. Per tali ragioni, la parte ricorrente si è costituita dinanzi all'Ill.mo TAR del Lazio, Sede di Roma e, con il presente atto, nel trascrivere il ricorso riproposto in sede giurisdizionale, fornisce il relativo Avviso.

### ***ECC.MO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA***

#### ***Ricorso straordinario***

***PER: Prof.ssa CASSARISI VERDIANA*** [REDACTED]

[REDACTED] rappresentata e difesa come da mandato cartaceo allegato in calce al presente ricorso, dall'Avv. Sirio Solidoro [REDACTED] del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, inoltre, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec [solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it](mailto:solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it) e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

#### ***CONTRO***

***Ministero dell'Istruzione*** [REDACTED] in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

***Ministero dell'Università e della Ricerca*** [REDACTED] in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

***Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione- Ministero dell'Istruzione***, in persona del Capo Dipartimento p.t., rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

***Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico***, in persona del Direttore p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677-0833273227-0513512147

*Dott. Filippo Serra, in qualità di Direttore p.t. del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;*

### **NONCHÉ CONTRO**

*Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio [REDACTED] – Direzione generale – Ufficio IV, in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;*

*Dott. Rocco Pinneri, in qualità di Direttore Generale p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;*

*Ambito territoriale provinciale di Roma; Ambito territoriale provinciale di Frosinone;, Ambito territoriale provinciale di Latina; Ambito territoriale provinciale di Rieti; Ambito territoriale provinciale di Viterbo, tutti in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;*

*Commissione giudicatrice per la classe di concorso A013 presso USR Lazio, in persona del rappresentante legale pt., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;*

### **Nonché nei confronti di**

**FARESE MARTINA** [REDACTED]  
[REDACTED] - vincitrice inserita alla posizione n. 7 delle graduatorie di merito A013 Lazio con punteggio pari a 67

**MAGNI BEATRICE** [REDACTED]  
[REDACTED] - vincitrice inserita alla posizione n. 8 delle graduatorie di merito A013 Lazio con punteggio pari a 65,90

**DE ROSSI MARIA ILARIA** [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] - vincitrice inserita alla posizione n. 9 delle graduatorie di merito A013 Lazio con punteggio pari a 64

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

### *Per l'annullamento e/o nullità*

- a) *delle Graduatorie definitive di merito relative al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso della ricorrente nei limiti del proprio interesse, A013 Lazio, come pubblicate dall'USR Lazio, in persona del rappresentante legale p.t. sul sito istituzionale dell'ente, allegate all'impugnato decreto di approvazione del 28/06/2021 prot. n. 0000357, a firma del Dott. Rocco Pinneri, in qualità di Direttore Generale p.t. dell'USR Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV, nella parte in cui, nel rendere noto che è stata approvata la graduatoria di merito definitiva, esclude la ricorrente. Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure gli ammessi all'accesso alle prove per la pubblicazione delle predette graduatorie definitive. Inoltre, dei verbali, atti e provvedimenti di formazione ed approvazione delle impugate graduatorie di merito definitive e ove occorra provvisorie, ivi compresi eventuali decreti e note nonché di eventuali provvedimenti di modifica o rettifica, nonché di tutti gli altri atti di formazione, anche non conosciuti, dei contestati ed impugnati provvedimenti, nella parte in cui non contemplano per l'appunto l'attuale istante; nonché di tutti i verbali di formazione dei criteri di valutazione nei limiti dell'interesse leso, di tutti i verbali di valutazione approvati dalla Commissione, nella parte in cui esprime il giudizio negativo della candidata istante; nonché dei criteri individuati nel bando, nonché delle griglie di valutazione dei cinque quesiti a risposta aperta, nelle modalità di correzione, della motivazione riportata ivi compresa anche quella ad oggi non conosciuta;*
- b) *Nonché di ogni eventuale nota e pedissequo allegato e di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al predetto impugnato decreto prot. n. 0000357 del 28/06/2021 e, dunque: visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, e successive modificazioni, regolamento recante «norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali*

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/ 679/UE, noto come «General Data Protection Regulation»; visto il D.L.vo 13 aprile 2017 n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015 n. 107” e, in particolare il comma 7 dell’art. 17; visto il decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159 recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”;*

- c) degli esiti della prova scritta per l'accesso al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso della ricorrente nei limiti del proprio interesse, A013 Lazio, come pubblicati dall'USR Lazio, sul sito istituzionale dell'ente, allegati all'impugnato avviso di pubblicazione prot. 0017883 del 11/06/2021 nonché di ogni nota e pedissequo allegato a firma del Dott. Rocco Pinneri, in qualità di Direttore Generale p.t. dell'USR Lazio- Direzione Generale – Ufficio IV, avente ad oggetto “AVVISO Ai candidati della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. (Decreto n. 510).– afferenti alle classi di concorso A013”, nella parte in cui prescrivono un esito negativo nei confronti della ricorrente.*
- d) della nota prot. n. 0000712 del 07/01/2021, a firma del dott. Filippo Serra, Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, avente ad oggetto “Procedura concorsuale straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno di cui ai decreti dipartimentali 23 aprile 2020 n. 510 e 8 luglio 2020 n. 783. Correzione delle prove scritte da parte delle commissioni giudicatrici. Indicazioni operative”; nonché di tutti gli atti rilasciati alla ricorrente a seguito*

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*dell'istanza di accesso, e, dunque, i verbali, le griglie, il voto espresso, la correzione, le modalità di correzione, gli elaborati, i giudizi, i compiti somministrati, la motivazione e comunque tutti gli atti derivati da tale istanza di accesso.*

- e) Del Decreto n. 510 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28/04/2020, a firma del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Ministero dell'Istruzione- Dott. Bruschi, avente ad oggetto "Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno".*
- f) Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, : dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e*

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»; vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e in particolare l'art. 399, commi 3 e 3-bis e l'art. 400, comma 9, il quale dispone che le commissioni per i concorsi per titoli ed esami dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli; considerato pertanto opportuno, in assenza di disposizioni speciali specifiche, assegnare 80 punti alla valutazione della prova scritta e 20 punti alla valutazione dei titoli; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «norme per il diritto 2 al lavoro dei disabili»; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», in particolare l'art. 11, comma 14; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 37, comma 1, il quale prevede che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e*



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il «codice dell'ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678, comma 9 e 1014; visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e in particolare l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per 3 l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; visto il decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128; vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; visto il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto*

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e le relative Linee Guida del 25 settembre 2019; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e relative Linee Guida per gli Istituti Tecnici, per gli Istituti professionali e Indicazioni Nazionali per i Licei; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre 4 e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola*

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 20 aprile 2020 n. 201 recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»; vista la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali», emanata ai sensi dell'art. 35, comma 5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare il punto 5; visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, per il triennio 2016 -2018; considerato l'art. 1, comma 11, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 che demanda a uno o più decreti ministeriali i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura; la composizione di un comitato tecnico-scientifico incaricato di predisporre e validare i quesiti relativi alle prove scritte; i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria finalizzata all'immissione in ruolo; i posti disponibili, suddivisi per regione, classe di concorso e tipologia di posto; la composizione delle commissioni di valutazione e delle loro eventuali articolazioni; l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima; Preso atto della previsione dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 destinati alla procedura straordinaria, elaborati dal gestore del sistema informativo in base ai dati registrati al sistema informativo di questo Ministero, la cui definizione e distribuzione per regione, classe di concorso, tipo di posto, in base a quanto indicato dall'art. 1, comma*

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*4, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni 5 dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' riportata all'Allegato A al presente decreto; Disposta la gestione interregionale delle procedure concorsuali in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili secondo le aggregazioni territoriali di cui all'Allegato B al presente decreto; visto l'art. 6 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca in attuazione del quale l'amministrazione ha attivato il confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30 gennaio 2020; vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 4 febbraio 2020; considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione non ha reso il prescritto parere; Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21 aprile 2020. Comunque, di tutti gli atti di formazione del succitato provvedimento, anche di quelli non conosciuti. Nonché, altresì, ove occorra, di tutti i provvedimenti di indizione dei corsi di formazione ed abilitazione, nella parte in cui impediscono la partecipazione dell'istante al presente Concorso, ivi compreso, ove occorra il Dm n. 92/2019 e il Dm n. 95/2020, il dm 30 settembre 2001, nonché, ove occorra, ivi compreso, il Dm n. 81/2013 che ha modificato il succitato dm n. 249/2010 anch'esso impugnato, ed altre ed eventuali modifiche al predetto decreto che qui si hanno anche impugunate. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, ove occorra, delle pedissequae note e tutti gli allegati all'impugnato Dm n. 510/2020, pubblicati nella medesima data, ivi compresi gli allegati A (prospetto ripartizione posti), B (prospetto aggregazioni), C (programmi prova scritta), errata corrige allegato C (programmi prova scritta), D (tabella dei titoli valutabili). Nonché ove occorra nella parte in cui la programmazione dei posti non è stata la medesima a livello regionale per tutte le classi di concorso.*

- g) Nonché, ove occorra, nei limiti dell'interesse, del decreto dipartimentale, a firma del capo del dipartimento del Ministero dell'Istruzione, n. 639 del 27/05/2020, nella parte in cui ha inteso sospendere le domanda di accesso al presente concorso;*
- h) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al DD n. 639/2020, fra cui: l'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.159 recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico*

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, che autorizza il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l’immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’articolo 230, comma 1, in base al quale “il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, viene elevato a trentaduemila. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all’articolo 1, comma 4, del citato decreto legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’istruzione, 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all’anno scolastico 2022/2023, sino all’assunzione di tutti i trentaduemila vincitori”; visto il decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510 recante “Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”; ravvisata la necessità di operare l’implementazione dei posti a bando prima di procedere all’apertura delle istanze di partecipazione; preso atto del confronto richiesto dalle OO.SS. ai sensi dell’articolo 22, comma 8, lettera a3 del CCNL Scuola 2016 – 2018;*

- i) Ove occorra, per tuziorismo, e nei limiti dell’interesse, per le predette e medesime ragioni, del decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020 a firma del capo*

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*dipartimento del Ministero, avente ad oggetto Procedura straordinaria per esami finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, ivi compresi pedissequi note ed allegati che qui si hanno tutti per impugnati pubblicati nella medesima data. Di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del predetto provvedimento, come richiamati nelle premesse dello stesso, che qui si hanno integralmente impugnati;*

- j) Nonché ove occorra dell'eventuale decreto di rettifica n. 375 e 376 del 02/07/2021, a firma dell'USR Lazio, avente ad oggetto la classe A013, se inteso in senso lesivo per la parte ricorrente, e degli atti ad esso presupposti anch'essi impugnati ove occorra: visto l'articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, e successive modificazioni, regolamento recante «norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/ 679/UE, noto come «General Data Protection Regulation»; visto il D.L.vo 13 aprile 2017 n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015 n. 107» e, in particolare il comma 7 dell'art. 17; visto il decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»; visto il Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, avente ad oggetto*

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*“Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”; visto Il Decreto Dipartimentale n. 783 dell'8 luglio 2020 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 23 aprile 2020 n. 510”, con i quali il Ministero dell'Istruzione ha indetto - a livello nazionale ed organizzato su base regionale - il concorso per titoli ed esami finalizzato alla copertura di posti comuni e di sostegno nelle scuole secondarie di I e II grado, e con il quale è stato elevato il numero di posti destinati alla procedura di cui sopra e sono state apportate ulteriori modifiche al decreto n. 510/2020; visto l'art. 1, comma 2, del D.D. 783/2020, ai sensi del quale nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell'allegato B al D.D.G. 783/2020; visto l'articolo 59 comma 3 del DL 73/2021 che prevede che la graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo; visti i provvedimenti di questo USR con i quali è stata nominata e/o modificata e integrata la commissione giudicatrice operante per le classi di concorso; viste le domande di partecipazione pervenute con i termini e le modalità di cui all'art. 3 del bando di concorso; visto l'art. 15 del suddetto bando inerente la modalità di compilazione delle graduatorie di merito; visto il proprio decreto del 28/06/2021 n.357; tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggi e di preferenze; dato atto della presenza di un errore materiale nella valutazione dei titoli della graduatoria della regione Toscana; ritenuto di dover rettificare l'errore;*

*k) Nonché, sempre per le iniziali ragioni, ove occorra e nei limiti dell'interesse, del decreto n. 499 a firma del capo dipartimento del Ministero, del 28/04/2020, avente ad oggetto concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado e pedissequi*

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*allegati e note e di tutti gli atti di formazione del predetto provvedimento tra cui quelli nelle premesse dello stesso che si hanno integralmente impugnati.*

- l) del Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 10/07/2020, ed avente ad oggetto “Rettifica Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510”, a firma del Capo del dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, ivi compresi pedissequi allegati e note, tra cui, se inteso in senso lesivo, allegato A prospetto ripartizione posti ed allegato B prospetto aggregazioni.*
- m) Nonché nella parte in cui l'impugnato provvedimento prescrive l'indizione della presente procedura concorsuale qualora le condizioni generali epidemiologiche lo consentano.*
- n) Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti di formazione dell'atto gravato n. 783/2020 e quindi richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; Visto il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 con il quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione*



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto, pari a 24.000 posti complessivi secondo quanto riportato agli allegati A e B; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 2, commi 01, 02, 03, 04, 05 e 06, che detta una nuova disciplina della prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020; Preso atto dell'art. 230, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 - S. O. n. 21, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che eleva a trentaduemila il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e prevede che, a tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori; Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 27 maggio 2020, n. 639 che, nelle more dell'implementazione dei posti messi a bando, ha disposto la sospensione dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione di cui all'art. 3, comma 3, del Capo Dipartimento 23 aprile 2020, n. 510; Ritenuto pertanto, di dover integrare ed adeguare il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e sostituire gli allegati*

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*A e B del suddetto decreto; Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, la prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, deve essere articolata in quesiti a risposta aperta inerenti, per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese e, per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese; Ritenuto pertanto, di dover integrare la composizione delle commissioni giudicatrici con un componente aggregato limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua inglese; Sentite le organizzazioni sindacali in data 25 giugno 2020; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, secondo il quale «A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere; Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 28 giugno 2020; Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 6 luglio 2020; Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di modificare l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, trattandosi di aspetto della procedura non modificato dalla normativa sopravvenuta che, pertanto, mantiene i*

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*propri effetti ai sensi dell'art. 2, comma 04, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di estendere alla procedura straordinaria la tabella di corrispondenza dei titoli di abilitazione di cui all'allegato D al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201, la cui disciplina non può costituire oggetto del presente decreto; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di integrare la formulazione della lettera b) dei commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, in quanto le modalità di predisposizione dei quesiti in lingua inglese rientrano nella valutazione tecnico-discrezionale del Comitato tecnico scientifico; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'art. 13, comma 9, del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, riducendo a 2,5 il punteggio assegnato ai quesiti in lingua inglese e incrementando quello dei restanti quesiti da 15,0 a 15,5 in quanto verrebbe alterato in maniera significativa il peso attribuito alla valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese rispetto al resto della prova; Considerato che risulta vacante il posto di direttore generale per il personale scolastico; Nonché, ove occorra, delle modalità di formazione delle commissioni giudicatrici nella parte in cui si intenda tale procedura lesiva per la ricorrente, ivi comprese, ove occorra, le modalità di formazione delle rubriche e dei canoni di accesso alle prove della presente procedura. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dall'odierna ricorrente.*

- o) Nonché del Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, a firma del Ministero dell'Istruzione, pubblicato in GU n. 76 del 29/09/2020.*
- p) Della Nota n. 1979 del 04/11/2020, a firma del Ministero dell'Istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto "Svolgimento prove scritte della procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Sospensione", nella parte in cui ha previsto la sospensione delle prove concorsuali, quando per alcune classi di concorso le prove si erano già svolte.*

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- q) *Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi alla predetta nota, fra cui: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/11/2020 e recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*
- r) *Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al DPCM del 03/11/2020, che qui si impugnano, ossia: Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-*

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020; Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in data 2 novembre 2020; Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; Considerato che l'osservazione formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito alla necessità di un contraddittorio sui dati elaborati ed utilizzati secondo il procedimento descritto agli articoli 2 e 3 del decreto risulta soddisfatta in quanto il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome e' ampiamente garantito dalla partecipazione diretta delle stesse in seno alla Cabina di regia di cui al D.M. 30 aprile 2020 e al D.M. 29 maggio 2020, nonche' dall'iter procedimentale che contempla l'adozione, da parte del Ministro della salute, delle relative ordinanze, sentiti i Presidenti delle*

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*regioni interessate e che, inoltre, e' stata riformulata la disposizione relativa alla declassificazione del livello di rischio o di scenario, come richiesto; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonche' sentito il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, della nota n. 1990 del 05/11/2020, avente ad oggetto "DPCM 3 novembre 2020", a firma del Capo Dipartimento Dott. Bruschi, Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione. Nonché ove occorra di ogni eventuale silenzio serbato anche silente o rigetto. Nonché tutti gli atti qui elencati e richiamati, ivi compresi anche quelli in basso riportati, vengono altresì impugnati a causa del ridotto numero di posti messi a bando per la classe di concorso e regione di interesse, come previsto dal Ministero.*

- s) *Nonché del nuovo Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, a firma del Ministero dell'Istruzione, pubblicato in GU n. 5 del 19/01/2021;*

*Tanto premesso la ricorrente propone il seguente ricorso per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.*

### **FATTO**

- 1. La ricorrente è in possesso del titolo di Laurea Specialistica in [REDACTED] conseguita presso l'Università degli Studi [REDACTED] in data [REDACTED] ed ha partecipato al Concorso Straordinario per il ruolo per la seguente classe di concorso A013 (Discipline letterarie, latino e greco) presso la Regione Lazio, conseguendo un punteggio pari a 34,50/80, e, dunque, inferiore alla sufficienza prevista dal Ministero dell'Istruzione e, pertanto, è stata ingiustamente esclusa.*

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

2. *Si premette - come meglio sarà visto in punto di diritto - che la normativa, tramite cui è stato indetto il presente Concorso è stata, non a caso, denominata “Salva precari”, in quanto il fine ultimo era proprio quello di permettere la copertura delle cattedre libere e vacanti, mediante la stabilizzazione dei docenti con servizio svolto in misura pari a tre annualità, nel rispetto del diritto euro unitario.*
3. *Il presente concorso, tuttavia, non copre l'intero fabbisogno nazionale, né assorbe il problema del precariato, benché sia stato indetto, non a caso, durante la pandemia con lo scopo preciso di permettere il reclutamento del personale docente. In particolare, per la regione e classe di concorso di interesse della ricorrente il numero dei posti messi a bando è stato pari a 15 e il numero dei vincitori è, invece, stato pari a 9.*
4. *Contro l'impugnata procedura, dunque, insorge l'odierna ricorrente per le seguenti ragioni di diritto.*

### **MOTIVI**

#### **I**

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO - VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99CE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LOGICITA'- VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 159/2019- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST. - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI- CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO - IN SUBORDINE: TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE E RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA-- VIOLAZIONE E /O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 73/2021 E S.M.I.**

#### **1. Lo scorrimento ed il fabbisogno rimasto scoperto: un solo posto messo a bando.**

*1.1. È fatto notorio che il presente concorso straordinario, a differenza degli altri concorsi pubblici indetti dal Ministero dell'Istruzione nel medesimo periodo (concorso ordinario di cui al D. D. n. 499 del 21 aprile 2020; concorso abilitante di cui al D.D. 497 del 21 aprile 2020), sia stato svolto durante la seconda ondata pandemica, al fine di permettere – secondo le intenzioni iniziali – il reclutamento del personale docente sin dal*

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*mese di settembre del 2021 e, dunque, al fine di risolvere, o quanto meno di contenere, il fenomeno del precariato scolastico.*

*È altrettanto notorio come a tale concorso non abbiano in realtà preso parte, per varie cause, tutti i candidati iscritti. Si tratta di cause molto spesso legate al fatto che non tutti i partecipanti siano riusciti ad affrontare gli spostamenti, nel pieno della seconda ondata di pandemia, al fine di recarsi presso altra regione - di frequente, lontana anche oltre mille chilometri dal luogo di servizio - in base al principio dell'accorpamento che il Ministero aveva previsto dopo la prima ondata dell'epidemia, ma non più rivisitato in occasione della seconda ondata.*

*In altri casi, invece, gli impedimenti sono stati legati al fatto che alcuni docenti avevano contratto il covid oppure erano in isolamento fiduciario o in quarantena e, in ragione di tanto, sono rimasti esclusi.*

*Dunque, con riferimento al presente concorso si può sostenere tutto, ma tranne che sia stata favorita la massima partecipazione dei candidati, e le pronunce intervenute per l'ammissione dei concorrenti alle prove suppletive – quest'ultime, infatti, non sono mai state né previste né volute da parte del Ministero - ne sono la chiara prova.*

*È dunque prevalsa l'esigenza di selezionare il numero dei docenti da reclutare, anche a costo che venisse ristretta la platea, come inevitabilmente sarebbe accaduto nel momento in cui si è deciso di indire una procedura tanto attesa, ampia e complessa, durante la pandemia.*

*Neppure si può trascurare come ad un certo punto la situazione sia diventata talmente critica da non poter più giustificare lo spostamento dei candidati e, dunque, il concorso è stato sospeso; ma resta, in ogni caso, la circostanza che prima di tale sospensione postuma - senza dubbio immaginabile a priori - molte prove concorsuali erano già state espletate.*

*1.2. Nel predetto contesto, dunque, si colloca la prima doglianza che riguarda il fatto che, all'esito del tormentato concorso, il numero dei vincitori non si sia rivelato sufficiente per ricoprire il fabbisogno nazionale delle cattedre e, dunque, la soglia di sufficienza, inizialmente prevista, ha finito per contraddire la ratio della stessa norma da cui il bando è scaturito.*



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*In particolare, con riferimento alla posizione della parte ricorrente i posti messi a bando sono stati pari a n. 15, ma ciò non vuol dire che siano soltanto 15 i posti rimasti da ricoprire al fine di evitare l'abuso dei contratti a termine. Basti pensare, infatti, che il numero dei vincitori (n. 9) è stato inferiore rispetto ai posti messi a bando (n. 15).*

*In piena applicazione della ratio della normativa Salva Precari, dunque, la ricorrente evoca lo scorrimento delle graduatorie oltre i vincitori; oppure una graduatoria nazionale, come già accaduto in altri contesti relativi al pubblico impiego, il cui punto cruciale consisteva nella copertura del fabbisogno del personale docente. Tale graduatoria, pertanto, prescinde dalla contestata soglia, al fine di diventare a scorrimento.*

*Infatti, la soglia, che, peraltro, risulta comunque ingiustamente essere superiore alla sufficienza matematica, può determinare lo scorrimento delle graduatorie e non certo la totale esclusione del personale docente dalla possibilità di essere reclutato a tempo indeterminato.*

*La ratio della norma, invero, è quella di reclutare il personale docente che abbia svolto servizio, tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, su posto comune o di sostegno, per almeno tre annualità, anche non consecutive. Si tratta, dunque, di un ampio arco temporale quello preso in considerazione dalla norma, al fine di permettere il reclutamento dei cosiddetti precari storici.*

*Ne deriva che il fabbisogno delle cattedre rimasto tutt'oggi scoperto, all'esito del concorso, contraddice la ratio ispiratrice della succitata normativa primaria che, nella sua lettura unitaria, prevede, quale scopo principale, proprio quello di assumere il personale docente, al fine, non certo trascurabile, di evitare la violazione dei noti principi di diritto eurounitario, i quali intervengono con lo scopo di prevenire - prima ancora di sanzionare - l'abuso dei contratti a termine - abuso dei contratti che, nel comparto della scuola pubblica, dopo la nota vicenda delle GAE, è possibile evitare soltanto attraverso l'assunzione tramite concorso, che comporta la copertura dei posti disponibili.*

*Peraltro, non può essere trascurato come lo stesso ordinamento interno sia improntato al rispetto del principio programmatico.*

*Nella presente vicenda, dunque, il principio programmatico, orientato alla copertura dei posti rimasti disponibili, non è stato soddisfatto.*

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*Al contrario, lo scorrimento dei posti, anche in favore della ricorrente, benché non risultata ingiustamente vincitrice, permetterebbe di ricoprire le cattedre rimaste vacanti e, pertanto, di evitare la formazione del precariato.*

*Un ulteriore profilo che deve essere altresì evidenziato e che diviene oggetto di doglianza ed impugnazione, riguarda lo svolgimento della prova tramite risposte aperte.*

*In particolare, la valutazione è avvenuta attraverso un metodo che la stessa normativa aveva sì previsto, ma per un bando che si sarebbe dovuto svolgere con risposte a quiz.*

*Ne deriva che l'impugnata decisione del Ministero dell'Istruzione, che, al posto dei quiz a crocette, ha previsto risposte aperte, avrebbe dovuto essere accompagnata da una rimodulazione del sistema valutativo, che, invece, è rimasto improntato sulla base di una prova che non è più stata svolta così come previsto dalla norma.*

*In particolare, l'art. 1, comma 9, lett. a) del Dl n. 126/2019 prevede lo svolgimento di una prova scritta, da effettuarsi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla. Ora, la l. n. 159/2019, nel convertire in Legge n. Dl n. 126/2019, ha previsto che: " comma 9: alla lettera a), dopo le parole: «a risposta multipla» sono inserite le seguenti: «sui argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche».*

*Anche tale profilo, dunque, rappresenta una manifesta illogicità, nonché una violazione del principio del legittimo affidamento e della norma c.d.- Salva Precari, tenuto conto che è stata modificata la modalità di svolgimento della procedura concorsuale, ma non il criterio di valutazione.*

*Inoltre, nell'ipotesi in cui non dovesse trovare accoglimento la presente censura in relazione ai provvedimenti impugnati, e, dunque, si dovesse invece ritenere che la procedura rispecchi pienamente il dettato normativo, ne deriva che per le anzidette ragioni la norma dovrà essere rimessa alla Corte Costituzione, per violazione degli artt. 2,3,4,5,97 Cost., e può essere anche valutata la pregiudiziale comunitaria, per violazione della direttiva 70/99CE.*

*Le ragioni riguardanti la pregiudiziale comunitaria sono chiare e legate al fatto che il concorso non ha previsto l'assunzione del personale docente. In altri termini, nonostante il concorso, per il Ministero dell'Istruzione non è stato possibile scorrere le graduatorie, benché il fabbisogno sia rimasto scoperto.*

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*Da ciò deriva che la ricorrente rimarrà precaria, nonostante ci siano ancora cattedre libere e vacanti. Da qui deriva la palese violazione della direttiva 70/99 CE nella parte in cui non è prevista la copertura delle cattedre tramite scorrimento.*

*Le predette ragioni, dunque, riferite all'atto si intendono riferite alla norma primaria se risulta questa oggetto di impedimento per l'annullamento degli atti gravati.*

*Infatti, la norma contraddice con la Costituzione nel momento in cui prevede due canali di assunzione diversi: Semplificato (senza prove) e Straordinario (con prove durante la pandemia).*

*Il riferimento va al concorso del 2018, a cui vennero ammessi i soli docenti abilitati e, anche in tale caso, la ratio era quella di reclutare il personale precario. Tuttavia, a differenza di allora, il concorso in esame ha previsto le prove a riposte aperte, senza prevedere lo scorrimento dei candidati. Pertanto, il Concorso del 2018 era anch'esso semplificato ovvero straordinario, ed era anch'esso finalizzato allo scopo di reclutare il personale docente, ma non prevedeva un numero chiuso di vincitori, bensì lo scorrimento delle graduatorie sino alla sostanziale assunzione di tutti i docenti precari che avevano partecipato.*

## II

### SUL BILANCIAMENTO DI INTERESSI E LA LETTURA COMUNITARIAMETE ORIENTATA.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI -  
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA' - VIOLAZIONE  
DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST.- VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE  
DELLA LEGGE 159/2019- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PRIMATO DEL  
DIRITTO COMUNITARIO- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LOCIGITA' E  
RAZIONALLITA- VIOLAZIONE DEL PRINCPIO DI NON CONTRADDIZIONE -  
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO-- IN  
SUBORDINE: TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE --  
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 73/2021 E S.M.I.

### 2. Il bilanciamento degli interessi.

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*2.1. In secondo luogo, viene in rilievo il principio del bilanciamento degli interessi e della proporzionalità ed efficienza amministrativa.*

*Come già accade in altri concorsi finalizzati alla copertura del fabbisogno, secondo il principio programmatico, la ricorrente invoca in via principale il proprio scorrimento oppure la formazione delle graduatorie nazionali, e, pertanto, contesta la soglia stabilita dal Ministero dell'Istruzione.*

*In particolare, la graduatoria nazionale a scorrimento permetterebbe, a prescindere dal punteggio, di ricoprire i posti disponibili nel pieno rispetto del principio comunitario.*

*Invero, dallo scorrimento delle graduatorie dei vincitori non scaturirebbe alcun tipo di pregiudizio per la parte pubblica. Anzi, la stessa parte pubblica riceverebbe un beneficio, in quanto verrebbero ricoperte le cattedre rimaste vuote.*

*Al contempo, la parte privata vedrebbe valorizzato il proprio servizio e la possibilità di accedere al ruolo, dopo svariati anni di precariato.*

*In tale ottica di bilanciamento, pertanto, la parte pubblica e la parte privata convergerebbero sui medesimi principi di legalità, prima ancora che di discrezionalità.*

*Si tratta, in particolare, della legalità derivante dal diritto eurounitario. Come sopra è stato accennato, infatti, anche nel comparto della scuola pubblica vige il divieto di abuso del contratto a termine.*

*Al contrario, il Ministero, anziché utilizzare la docente a tempo indeterminato, preferisce utilizzare la stessa docente in maniera precaria, con maggiori costi per la stessa Amministrazione, in ragione del fatto che il concorso è stato comunque indetto con la copertura finanziaria volta a coprire i posti messi a bando.*

*Dunque, il Ministero sosterrà maggiori oneri per assumere la docente in qualità di precaria, rispetto ai costi che invece sosterebbe se assumesse la ricorrente a tempo indeterminato.*

*L'assenza di tale forma di bilanciamento degli interessi, pertanto, viola i principi di rilevanza comunitaria della proporzionalità dei mezzi rispetto ad i fini.*

*2.2. Tale favor comunitario si evince dalla sentenza della Corte costituzionale n. 130/2019, la quale ha sancito come il concorso riservato del 2018 (dunque, un concorso senza prove selettive, che prevedeva una sola prova orale ma senza alcun numerus clausus di vincitori),*

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*fosse costituzionalmente compatibile in quanto il fine era proprio quello di reclutare i docenti e fronteggiare il problema del precariato.*

*Proprio al riguardo, come già prima accennato, appare dunque opportuno evidenziare il profilo di discriminazione e disparità del predetto concorso rispetto a quello attuale, benché facente parte di un'unica riforma.*

*Invero, il progetto di reclutamento del personale docente precario ha avuto notoriamente inizio con la riforma della c.d. buona scuola.*

*In tale occasione venne previsto il Concorso Semplificato, anch'esso pubblicato al solo fine di reclutare il personale docente precario, al pari del presente concorso.*

*Tuttavia, mentre il Concorso Semplificato consisteva nella presentazione di alcune slide che il docente predisponessa prima dell'esame, nel concorso contestato la prova non è consistita in una mera discussione orale.*

*È chiaro, dunque, come l'ordinamento entri in piena contraddizione con sé medesimo. Nello specifico la "soluzione" al problema del precariato, avviene in due modalità distinte: la prima facilitata (non a caso il Concorso FIT è stato anche definito Concorso Semplificato); mentre, la seconda procedura prevede una rigida soglia che non permettere di reclutare i docenti, con la conseguenza che le cattedre rimarranno comunque vuote.*

*Anche sotto tale profilo, dunque, nell'ipotesi in cui non dovesse trovare spazio la presente censura in relazione ai provvedimenti impugnati, e, dunque, si dovesse invece ritenere che la procedura rispecchi pienamente il dettato normativo, ne deriva che per le anzidette ragioni la norma va rimessa alla Corte Costituzionale, per violazione degli artt. 2,3,4,5,97 Cost. e va anche valutata la pregiudiziale comunitaria, per violazione della direttiva 70/99CE*

*Le ragioni riguardanti la pregiudiziale comunitaria sono chiare e legate al fatto che il concorso non ha previsto l'assunzione del personale docente. In altri termini, nonostante il concorso non è stato possibile scorrere le graduatorie, benché il numero dei posti sia superiore a quello dei vincitori.*

*Da ciò deriva che la ricorrente rimarrà precaria in la palese violazione della direttiva 70/99 CE nella parte in cui non è prevista la copertura delle cattedre tramite scorrimento.*

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*Le predette ragioni, dunque, riferite all'atto si intendono riferita anche in questo caso alla norma primaria se risulta questa oggetto di impedimento per l'annullamento degli atti gravati.*

*Infatti, la norma contraddice con la Costituzione, artt. 1,2,3,4, 97 Cost, nel momento in cui prevede due canali di assunzione diversi: Semplificato (senza prove) e Straordinario (con prove durante la pandemia).*

### III

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DELLA L. N. 241/1990 - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 97, COST- DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE APPARENTE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO- VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 159/2019- ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO - CONTRADDITTORIETA' - VIOLAZIONE DELLA TRASPARENZA - IN SUBORDINE: TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE- VIOLAZIONE E /O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 73/2021 E S.M.I.**

#### ***3. La motivazione del provvedimento e i tempi di correzione.***

***3.1. Inoltre, nel caso in esame, non ci sono situazioni tali che possano permettere di rinvenire il ragionamento giuridico seguito dalla Commissione.***

*Ora, questa difesa non trascura come ci sia una parte della giurisprudenza amministrativa che ritenga il voto numerico sufficiente ai fini della motivazione.*

*Tuttavia, tale filone giurisprudenziale, per lo più sorto in occasione degli esami di accesso all'abilitazione forense, non afferma che il principio del voto numerico sia in assoluto sufficiente, ma tale principio dovrà tenere conto dei presupposti da cui il bando scaturisce, degli esiti delle prove, in altri termini, di tutto quanto possa permettere al candidato di valutare, in maniera coerente, il percorso logico- motivazionale intrapreso dalla Commissione nell'esprimere il proprio giudizio.*

*Nel caso in esame non ci sono situazioni tali che possano permettere di rinvenire il ragionamento seguito dalla Commissione. Invero, la motivazione della prova adottata per l'odierna ricorrente, si rileva inadeguata.*

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*In particolare, il giudizio sintetico espresso dalla Commissione, in merito al compito della ricorrente, è stato il seguente: “Il candidato non padroneggia in modo adeguato conoscenze e competenze disciplinari e metodologiche. Non coglie i riferimenti culturali e linguistici richiesti dai quesiti. Nei quesiti in lingua straniera risulta un’ottima comprensione del primo quesito, mentre non sono stati svolti gli altri.”.*

*È evidente come la valutazione sia avvenuta utilizzando clausole e frasi di stile, per nulla utili a conoscere il ragionamento logico-giuridico che è stato seguito dalla Commissione.*

*Si tratta, nello specifico, di frasi generali e molto vaghe, non in grado di motivare seriamente e in modo concreto la valutazione ed il merito della candidata.*

**3.2.** *Inoltre, si contestano le griglie di valutazione in quanto manifestamente illogiche perché oltre ad essere graduate senza alcun tipo di criterio a priori stabilito, sono del tutto generiche e vaghe e non strumentali a permettere una corretta valutazione.*

*Nella griglia è infatti riportata la seguente voce di giudizio: “Padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d’insegnamento”, che si pone in contrasto e, comunque, non in sostanziale differenza con “Padronanza delle conoscenze e competenze didattico- metodologiche in relazione alle discipline oggetto d’insegnamento”. Per quanto concerne l’indice di valutazione, sempre all’interno delle griglie, è possibile rinvenire il seguente criterio: “Esposizione lacunosa basata su un linguaggio impreciso e non strutturato”, in relazione a cui alla candidata è stato attribuito il punteggio 3; per poi ottenere il massimo in “Esposizione chiara e corretta sul piano morfosintattico e lessicale” per cui ha conseguito 3, per poi ottenere il massimo in Esposizione chiara e corretta sul piano morfosintattico e lessicale pari a 3,5. Ne deriva che è contraddittorio prevedere il punteggio pari a 3,5 nel lessico, per poi ottenere un punteggio inferiore in riferimento al linguaggio, senza cogliere quale possa essere la distinzione tra i due profili e senza coglier come possa una docente con carenze nel linguaggio eccellere poi nel lessico.*

*Peraltro, la Commissione si è limitata a fornire lo stesso voto per ogni riga; in particolare, si può vedere come per ogni riga di valutazione il voto sia stato tendenzialmente il medesimo (es: nel secondo indicatore, la parte ricorrente ha conseguito tutti 1,5, al pari del terzo indicatore in cui ha conseguito tutti 3).*

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*La ricorrente, dunque, chiede, laddove non fosse possibile l'inserimento tramite il proprio scorrimento, la rivalutazione della prova anche con una nuova Commissione o, in subordine, la correzione della prova.*

*Come si può evincere, infatti dalle griglie allegate, le voci in esse riportate sono prive di senso compiuto, meramente ripetitive di concetti solo astratti e del tutto inadeguate a motivare il giudizio dei candidati.*

*In particolari, dalle griglie non è possibile conoscere ex ante quale tipo di prestazione concorsuale sia richiesta e quale siano le ragioni sottese alla scelta della commissione ad effettuare una valutazione soprattutto numerica.*

*3.3. Un ulteriore aspetto oggetto di censura, riguarda la tempistica che la Commissione ha utilizzato per correggere la prova. In particolare, dall'impugnato verbale si evince come la Commissione si sia riunita il giorno 08 marzo 2021 alle ore 16:00 e abbia concluso la procedura alle ore 19:10, per correggere un totale di n.6 compiti, per un totale di 30 minuti a compito.*

*Ora, è evidente come tale tempistica sia manifestamente illogica e sproporzionata, soprattutto al fine di valutare in modo adeguato la parte ricorrente. In particolare, 30 minuti, quale media di correzione, è un lasso temporale molto esiguo, al fine di scrutinare il merito delle risposte fornite dalla ricorrente, oltre al fatto che tali prove hanno anche previsto alcune domande in lingua inglese.*

*La stessa Commissione, peraltro, ha sottoscritto i verbali in tempi tra loro diversi, con compromissione del principio del Collegio perfetto, che, di certo, non è desumibile nel momento in cui la tempistica di correzione si sia rivelata così ridotta.*

*Al contrario, il merito, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, rappresenta la ratio della procedura, ed un tempo così ridotto ai fini della correzione, nonché la sottoscrizione in tempi diversi risulta un chiaro sintomo di eccesso di potere in tutte le sue forme, oltre a consistere nella violazione dell'art. 97 Cost.*

### IV

**VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEI CONCORSI- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO COMPETITORUM - VIOLAZIONE DEL BANDO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO -**



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

### ***VIOLAZIONE E/O ERONE APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - CARENZA ISTRUTTORIA - CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA- ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE ART. 97 COST.- - VIOLAZIONE E /O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 73/2021 E S.M.I.- IN SUBORDINE: TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE***

#### ***4. La violazione dei principi generali dei concorsi e la violazione del principio della par condicio competitorum***

***4.1.*** Com'è noto, inoltre, la procedura è stata svolta durante la seconda ondata, per poi essere sospesa e successivamente ripresa, nonché integrata da prove suppletive.

Ma tale modo di agire ha riguardato soltanto il concorso straordinario e non anche gli altri due concorsi contestualmente indetti.

Da qui deriva una chiara violazione del principio della par condicio, visto che il medesimo concorso non ha avuto la stessa contestualità prevista dal bando.

In altri termini, il bando e il successivo decreto non prevedevano una calendarizzazione frazionata delle prove, con la conseguenza, dunque, che il bando, in quanto *lex specialis*, è stata violato.

Inoltre, il bando impugnato ha previsto una tempistica illogica e sproporzionata rispetto alla

alla complessità della prova e alle modalità di esecuzione della stessa.

Invero, la prova consisteva in cinque quesiti a risposta aperta, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento e in un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo.

Non pare revocabile in dubbio che, dividendo le domande (5 sulla materia e 5 di inglese) per il tempo a disposizione attribuito ad ogni candidato, pari a centocinquanta minuti, risultano quindici minuti per ogni domanda aperta. Tale tempistica appare però del tutto insufficiente per rispondere alle domande aperte, tenuto altresì conto dei cinque quesiti di inglese, relativi ad un testo di lingua.

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*4.2. Inoltre, una specifica censura deve essere sollevata attorno alla questione relativa alla prova informatica. Infatti, com'è noto, il D. LGS. N. 165/01 e la L. n. 82 del 07.03.2005, prescrivono che in tutti i concorsi pubblici debba essere espletata la prova informatica, oltre a quella in lingua inglese. Tuttavia, duole rilevare come il Ministero non ha previsto lo svolgimento della prova informatica, con la conseguenza di aver reso illegittima la procedura in quanto ha violato chiaramente il disposto normativo di cui all'art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 165/01, secondo cui "A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere" e quello di cui all'art. l'art. 13 del "Codice dell'amministrazione digitale" di cui al D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005 prevede, con riferimento alla "Formazione informatica dei dipendenti pubblici" che "1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'art. 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".*

*4.3. Al contrario, il Ministero dell'Istruzione ha violato l'obbligo di verificare, in sede di predisposizione delle prove concorsuali, la conoscenza dei requisiti informatici indispensabili al corretto espletamento delle funzioni professionali e, dunque, tale modus operandi adottato dall'Amministrazione non è certamente in grado di assicurare la selezione del migliore candidato rispetto al fine della procedura e risulta in contraddizione con la logica del concorso.*

### V

#### **ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI**

*Il fabbisogno generale non risulta comunque ricoperto. Pertanto, anche dopo l'ultima cattedra assegnata, nessuno verrebbe privato del bene della vita. In altri termini, la partecipazione della ricorrente, tramite scorrimento delle graduatorie, non muterebbe l'attuale composizione delle graduatorie. Ora, poiché il controinteressato, intanto esiste in quanto venga privato del bene in caso di accoglimento del gravame, si può sostenere come*

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677-0833273227-0513512147

*nel caso di specie, non esistano controinteressati. Tuttavia, qualora si dovesse ritenere la presenza di soggetti terzi controinteressati, si chiede che venga disposta la notificazione mediante pubblici proclami online sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, poiché è materialmente impossibile individuarli uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.*

*Tanto premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,*

### **CHIEDE**

***Nel merito: l'accoglimento del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati.***

***Valore indeterminabile- Pubblico impiego - Contributo unificato pari ad € 650,00.***

***Salvezze illimitate.***

***Lecce - Roma, 07/10/2021***

***Avv. Sirio Solidoro***

\*\*\*

Tanto premesso, l'istante,

### **CHIEDE**

**Nel merito: l'accoglimento del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati.**

### **PQM**

**Con il presente avviso la ricorrente insiste per l'accoglimento delle domande come sopra gradate e si costituisce dinanzi a Codesto Ill.mo TAR Lazio.**

Io sottoscritto Avv. Sirio Solidoro (c.f. [REDACTED]) dichiaro altresì ai sensi della normativa vigente, che le copie analogiche utilizzate per la notifica del presente avviso e per il deposito di cortesia sono estratte e conformi al presente originale digitale nativo in mio possesso.

**Valore indeterminabile -- pubblico impiego -- cu 325.00 euro.**

**Salvezze illimitate.**

**Lecce- Roma, 17/01/2022**

**Avv. Sirio Solidoro**

**SOLIDORO SIRIO** Firmato digitalmente da  
SOLIDORO SIRIO  
Data: 2022.01.17 17:19:50 +01'00'